

D.M. 10 NOVEMBRE 1936,
MODIFICATO CON D.M. 12 LUGLIO 1956

REGOLAMENTO PER LA SCUOLA NAZIONALE DI STUDI MEDIOEVALI, ANNESSA ALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

(1)

Art. 1

La Scuola nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, è alle dirette dipendenze del Presidente dell'Istituto stesso.

Vi è preposto un Direttore, nominato fra i membri del Consiglio direttivo dal Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, sentito il Presidente dell'Istituto.

Il Presidente dell'Istituto può esercitare le funzioni di Direttore della Scuola.

Il Direttore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Art. 2

I membri della Scuola attendono alla ricerca, allo studio ed alla pubblicazione delle fonti della storia d'Italia per il periodo medioevale fino al secolo XV incluso.

La pubblicazione dei documenti raccolti dai membri della Scuola e degli studi relativi è riservata all'Istituto; il Presidente, sentito il Direttore della Scuola, può concedere il permesso di pubblicare in altra sede quanto non dovesse essere pubblicato a cura dell'Istituto stesso.

Art. 3

Il Direttore della Scuola presenta ogni anno il programma dei lavori da compiersi al Presidente dell'Istituto, che lo sottopone al Consiglio direttivo e quindi all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Il Direttore vigila sullo svolgimento dei lavori e sull'opera

(1) V. in proposito anche il § VIII.

dei membri, riferendone al Presidente dell'Istituto ogni volta che ne sia richiesto.

Il Direttore inoltre riferisce annualmente, e tutte le volte che occorra, al Presidente dell'Istituto, il quale trasmette, entro il mese di dicembre, una relazione sull'andamento della Scuola al Presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 4

Il Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore della Scuola, compila ogni anno il bilancio preventivo della Scuola che viene sottoposto all'approvazione della Giunta centrale per gli studi storici.

Al Direttore della Scuola compete un'indennità annua nella misura che verrà stabilita caso per caso dal Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Istituto provvede alle spese gravanti sul bilancio della Scuola in base alle richieste documentate del Direttore.

Art. 5 (1)

La Scuola può accogliere membri delle seguenti categorie:

a) professori di ruolo negli istituti medi di istruzione (2) di Stato, comandati presso la Scuola in numero non superiore a tre contemporaneamente;

b) funzionari del gruppo A del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative, funzionari del gruppo A del ruolo degli Archivi di Stato e funzionari del gruppo A dei ruoli delle Amministrazioni centrali dello Stato / o di Amministrazioni autonome presso le Amministrazioni centrali stesse, comandati presso la Scuola in numero non superiore a due cumulativamente;

c) altri studiosi, anche se non abbiano ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, nel numero stabilito volta per volta dal Consiglio direttivo.

Art. 6

Possono prender parte al concorso per l'ammissione ai posti della Scuola coloro i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche relativamente all'evvo medio, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, nonché speciale attitudine a lavorare direttamente su fonti manoscritte.

(1) Così modificato dal citato D.M. 12-7-1956.

(2) Ora istituti di istruzione secondaria.

Il Presidente dell'Istituto, sentito il Consiglio direttivo, bandisce il concorso per l'ammissione ai posti nei limiti consigliati dalle opportunità del momento.

Il bando, che deve essere approvato dal Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, viene pubblicato entro il mese di giugno nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale e in quello del Ministero dell'interno.

Nel bando di concorso saranno eventualmente indicate determinate discipline, anche ausiliari, alle quali si intenda dare la preferenza per l'assegnazione di tutti o di parte dei posti. Potranno altresì essere indicati i lavori che dovranno essere affidati ai membri della Scuola nel triennio e potranno pure essere indicate le lingue straniere delle quali i concorrenti dovranno dar prova di possedere sufficiente conoscenza.

Art. 8 (1)

Gli aspiranti, per il tramite dei rispettivi Ministeri, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, devono far pervenire al Presidente dell'Istituto domanda su carta legale entro il termine fissato dal bando, che non potrà essere inferiore ad un mese dalla data di questo.

I Ministeri interessati, nel trasmettere al Presidente dell'Istituto le domande loro pervenute con i relativi allegati, le accompagnano con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

- 1) dall'estratto dell'atto di nascita;
- 2) dal certificato di laurea;
- 3) (2)
- 4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;
- 5) da lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.

I candidati delle categorie a) e b) e quelli della categoria c) che siano impiegati dello Stato devono corredare la loro domanda

(1) Le disposizioni del comma III e segg. del presente articolo devono intendersi modificate ai sensi della L. 4-1-1968, n. 15, concernente la documentazione amministrativa e la legalizzazione ed autenticazione di firme.

(2) Disposizione abrogata dal R.D.L. 2-8-1943, n. 704.

con la dichiarazione, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'Istituto o dell'Ufficio da cui dipendono, che certifichi la loro attività in servizio.

I candidati della categoria c), che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

- a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo;
- b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;
- c) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui al n. 3 e alle lettere a), b) e c) devono essere in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di tre mesi.

Tutti i documenti uniti alle domande debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Art. 9

L'esame delle domande e dei titoli e il giudizio sui concorrenti sono deferiti ad una Commissione di tre membri, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, della quale faranno sempre parte il Presidente dell'Istituto e il Direttore della Scuola.

Su proposta della Commissione anzidetta, o di propria iniziativa, il Ministro per l'educazione nazionale potrà, con suo decreto, negare l'ammissione al concorso.

La decisione del Ministro è insindacabile.

La Commissione enuncia, con relazione motivata, il suo apprezzamento sui singoli concorrenti ammessi, senza tradurlo in valutazione numerica; giudica se e quali fra essi siano idonei a far parte della Scuola, anche tenendo conto dei lavori scientifici ai quali l'Istituto attende o che si prefigge di compiere; propone fra i giudicati idonei, non mai alla parità, distinte graduatorie di merito, secondo le categorie alle quali, giusta l'art. 5, appartengono; propone infine, a prescindere dalle categorie, una graduatoria assoluta dei vincitori, per ordine di merito, dei posti messi a concorso, e una graduatoria assoluta di tutti gli idonei per ordine di merito.

La Commissione riferisce sull'esito del concorso con una relazione, da presentarsi al Ministro per l'educazione nazionale non oltre il 31 agosto.

Il Ministro per l'educazione nazionale approva o annulla, in tutto o in parte, gli atti del concorso. La decisione del Ministro è insindacabile.

La relazione del concorso viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10

In base alle graduatorie approvate i vincitori vengono chiamati presso la Scuola per ordine di merito, nei limiti dei posti messi a concorso e come le particolari contingenze consiglino.

Il Ministro per l'educazione nazionale dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate, secondo il Ministero dal quale i vincitori dipendono.

I vincitori della categoria c) non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche vengono direttamente chiamati presso la Scuola dal Presidente dell'Istituto.

Art. 11

Nel caso che taluno dei vincitori non usufruisca dei risultati del concorso, il Ministro per l'educazione nazionale può chiamare al suo posto, per ordine di merito, altro concorrente compreso fra i giudicati idonei.

Qualora il numero dei posti messi a concorso sia inferiore, per una o per tutte le categorie, a quello consentito dall'art. 2 del R.D. 5 agosto 1927, n. 1736 (1) e dall'art. 5 del presente regolamento, il Presidente dell'Istituto, udito il Direttore della Scuola, può, entro il biennio dalla data di approvazione del concorso, proporre al Ministro per l'educazione nazionale che i posti non messi a concorso vengano coperti, in tutto o in parte, chiamandovi per ordine di merito studiosi giudicati idonei nell'ultimo concorso espletato.

Il Ministro per l'educazione nazionale, approvata la proposta, dispone il comando dei nuovi membri della Scuola, secondo le norme dell'art. 10.

I nuovi membri rimarranno assegnati alla Scuola sino alla scadenza del triennio per cui è stato bandito il concorso, qualunque sia la data della loro assunzione alla Scuola.

Art. 12

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Presidente dell'Istituto, può confermare il comando dei membri della Scuola, compresi quelli di cui all'art. 11, per un successivo periodo che in nessun caso può superare i tre anni.

La conferma può riguardare tutti o parte soltanto dei membri della Scuola. La decisione del Ministro è insindacabile.

(1) V. pag. 14.

Art. 13

Sulla base del programma di massima, di cui all'art. 3, il Presidente dell'Istituto stabilisce le sedi nelle quali i membri dovranno lavorare, la durata della permanenza in dette sedi e gli assegni da corrispondere ad ognuno di essi.

I membri della Scuola devono considerarsi a disposizione della medesima dal 15 settembre al 15 luglio, salvo speciale autorizzazione in contrario da parte del Presidente.

Nella prima quindicina di luglio, e ogni qualvolta ne siano richiesti, essi riferiscono per iscritto al Direttore, che ne darà comunicazione al Presidente, sullo stato dei loro lavori e gliene sottopongono i risultati.

Art. 14

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Presidente dell'Istituto può tuttavia, sentito il Direttore, concedere l'autorizzazione a conservare o ad assumere un'occupazione o un incarico, qualora le incombenze che ne derivano non ostacolino il lavoro che i membri della Scuola devono svolgere in virtù del loro ufficio.

Art. 15

I membri della Scuola cessano di appartenervi, ancorché non sia compiuta la durata prescritta per la loro permanenza nella medesima, ove, in qualunque tempo, l'opera loro venga giudicata di scarso rendimento o non corrispondente ai fini della Scuola o comunque tale da menomare il decoro di essa. E' compito del Direttore della Scuola di riferire in questi casi al Presidente dell'Istituto.

L'allontanamento è disposto con decreto insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale.